

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 126 del 16.11.2012 – testo emendato, no. 94 del 22.07.2013 e no. 152 del 22.12.2014, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

LEGGE SULL’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto della Legge

Articolo 1

(1) La presente Legge disciplina l’attività dell’educazione e istruzione elementare e media superiore nelle istituzioni pubbliche.

(2) Le istituzioni pubbliche che svolgono l’attività di educazione e istruzione di cui al comma 1 del presente articolo sono: le scuole elementari, le scuole medie superiori, le case dello studente e altri enti pubblici.

(3) L’istruzione elementare nella scuola elementare comprende l’istruzione generale e altre forme d’istruzione dei bambini e dei giovani.

(4) L’istruzione media superiore nelle scuole medie e nelle case dello studente comprende l’istruzione generale e i vari tipi e forme d’istruzione, abilitazione e perfezionamento attuate in conformità alle disposizioni della presente Legge e delle leggi che regolano l’attività dei vari tipi di scuola media superiore.

(5) L’istruzione degli adulti si realizza in conformità alle disposizioni della presente Legge e di una legge specifica.

(6) Le disposizioni della Legge sulle istituzioni e delle altre prescrizioni si applicano all’attività d’istruzione elementare e media superiore se non è stabilito diversamente dalla presente Legge.

(7) Le espressioni usate nella presente Legge in forma maschile sono da considerare neutrali e si riferiscono a persone di sesso maschile e femminile.

... (omissis) ...

Obiettivi e principi dell’educazione e dell’istruzione

Articolo 4

(1) L’educazione e l’istruzione nelle istituzioni scolastiche hanno i seguenti obiettivi:

1. assicurare un approccio sistematico all’insegnamento degli alunni, stimolarne e migliorarne la crescita intellettuale, fisica, estetica, sociale, morale e spirituale in conformità con le loro potenzialità e inclinazioni,

2. sviluppare negli alunni la consapevolezza del senso di appartenenza nazionale e della necessità di tutelare il retaggio storico-culturale e l’identità nazionale,

3. educare e istruire gli alunni nello spirito dei valori culturali e di civiltà generali, dei diritti dell’uomo e dei bambini, preparandoli a vivere in un ambiente multiculturale, a rispettare le diversità e la tolleranza e incentivandoli a partecipare in modo attivo e responsabile allo sviluppo democratico della società,

... (omissis) ...

Standard pedagogici nazionali

Articolo 5



(1) Gli standard pedagogici nazionali stabiliscono le dimensioni delle scuole centrali e periferiche e le condizioni materiali, dei quadri, sanitarie, tecniche, informatiche e di altro genere per la realizzazione ottimale dei curriculum e dei piani e programmi didattici nazionali, allo scopo di assicurare uguali opportunità d'insegnamento e apprendimento e di uno sviluppo integrale del sistema dell'istruzione nella Repubblica di Croazia.

(2) Gli standard pedagogici nazionali sono emanati dal Parlamento croato su proposta del Governo della Repubblica di Croazia.

... (omissis) ...

Insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale

Articolo 7

L'istruzione elementare e media superiore degli appartenenti alle minoranze nazionali si realizza in conformità con le disposizioni della Legge sull'educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali, nonché alle disposizioni della presente Legge e altre prescrizioni.

... (omissis) ...

II. RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEI PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E ISCRIZIONE DELL'ALUNNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Rete delle istituzioni scolastiche e dei programmi di educazione e istruzione

Articolo 9

(1) La rete delle istituzioni scolastiche comprende tutte le istituzioni che svolgono l'attività di educazione e istruzione nel territorio per il quale è determinata, con tutte le strutture in cui si realizzano l'educazione e l'istruzione.

(2) La rete di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere:

a) l'elenco delle scuole/istituzioni in cui sono eseguiti:

- i programmi ordinari di educazione e istruzione,
- i programmi speciali per gli alunni con disabilità,
- i programmi ordinari e speciali per i bambini con disabilità in sezioni di classe speciali,
- i programmi in lingua e scrittura delle minoranze nazionali,

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Competenza territoriale

... (omissis) ...

Articolo 18

(1) L'alunno si può iscrivere alla prima classe della scuola elementare pur non appartenendo al territorio di competenza della stessa:

- se ciò non implica l'aumento del numero delle sezioni di classe stabilite nel piano delle iscrizioni alla scuola elementare alla quale desidera iscriversi,
- se s'iscrive a scuole che realizzano programmi alternativi, internazionali o programmi nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali,
- se s'iscrive a scuole fondate da altre persone giuridiche o fisiche, di cui all'articolo 90 della presente Legge.



(2) Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio dell'amministrazione statale, rispettivamente l'Ufficio cittadino, è in dovere di informare dell'iscrizione del bambino la scuola elementare presso la quale si sarebbe dovuto iscrivere in base alla competenza territoriale.

... (omissis) ...

III. CURRICULUM NAZIONALE, PIANI E PROGRAMMI DIDATTICI E FORME DI LAVORO

Curriculum nazionale

Articolo 26

(1) L'educazione e l'istruzione nelle scuole si realizzano sulla base del curriculum nazionale, dei piani e programmi didattici e del curriculum scolastico.

(2) Il curriculum nazionale stabilisce i valori, i principi, le finalità e gli obiettivi istruttivi generali dell'insegnamento, i concetti di apprendimento e insegnamento, gli approcci all'insegnamento, gli obiettivi istruttivi per i vari settori e le singole materie, le tematiche e/o i moduli interdisciplinari e/o intercurricolari, definiti dai risultati educativi ossia dalle competenze, nonché la valutazione e l'assegnazione dei voti.

(3) Il curriculum nazionale nel suo complesso e/o le sue singole componenti sono emanati dal ministro.

Piano e programma didattico

Articolo 27

(1) Nel piano e programma didattico si stabiliscono il numero settimanale e annuale delle ore d'insegnamento per le materie obbligatorie e opzionali, i contenuti e/o moduli interdisciplinari e/o intercurricolari, la loro distribuzione per classe, il numero di ore d'insegnamento settimanale e annuale, gli obiettivi, i compiti e i contenuti di ogni materia scolastica.

(2) Le materie opzionali sono obbligatorie durante tutto l'anno scolastico per tutti gli alunni che le hanno scelte, e gli alunni scelgono la o le materie opzionali all'inizio dell'anno scolastico.

(3) L'alunno può smettere di frequentare le lezioni della materia opzionale previa presentazione di una richiesta scritta del genitore dell'alunno al consiglio degli insegnanti/dei docenti al termine dell'anno scolastico, e non oltre il 15 agosto dell'anno in corso per l'anno scolastico successivo. L'alunno della scuola media superiore che ha smesso di frequentare la materia opzionale deve sostituirla con un'altra.

(4) In deroga al comma 3 del presente articolo, il genitore di un bambino della scuola elementare, nel caso di problemi di salute a lungo termine del bambino o per altri giustificati motivi, può presentare una richiesta scritta per la cessazione di frequentare la materia opzionale anche durante l'anno scolastico.

(5) I contenuti e/o moduli interdisciplinari e/o intercurricolari si possono realizzare nell'ambito di tutte le materie d'insegnamento e di tutti i programmi nei quali l'alunno è incluso, e si possono attuare anche come programmi o materie particolari, approvati dal ministro, ma con l'obbligo di prescriberne le modalità di attuazione.

(6) Il piano e programma didattico della scuola elementare contiene le materie obbligatorie e le materie opzionali, come pure i contenuti e/o moduli interdisciplinari e/o intercurricolari.

(7) Il piano e programma didattico dei licei contiene le parti comuni, quelle opzionali e quelle facoltative e i contenuti e/o moduli interdisciplinari e/o intercurricolari.

(8) Il piano e programma didattico delle scuole professionali contiene le parti comuni d'istruzione generale, quelle professionali e quelle facoltative e i contenuti e/o moduli interdisciplinari e/o intercurricolari.

(9) Nella parte istruttiva generale comune e nella parte professionale del piano e programma didattico si trovano le materie opzionali delle quali l'alunno sceglie una o più materie, secondo i propri interessi e le proprie attitudini.

(10) La parte comune del piano e programma di lavoro dei licei contiene le materie obbligatorie per tutti gli alunni di un certo tipo di programma, mentre la parte opzionale comprende le materie tra le quali l'alunno sceglie obbligatoriamente una o più, secondo le proprie attitudini.



(11) La parte d'istruzione generale comune del piano e programma didattico per il conseguimento del diploma di scuola media o di livello professionale inferiore contiene le materie che sono comuni e obbligatorie per un determinato livello d'istruzione, mentre la parte professionale del piano e programma didattico contiene le materie professionali (materie teorico-professionali e insegnamento pratico) specifiche per le singole professioni.

(12) La parte facoltativa del piano e programma didattico nella scuola media superiore comprende le materie e i contenuti didattici mediante i quali si soddisfano gli interessi degli alunni in conformità alle possibilità della scuola, ai contenuti e alle forme delle attività libere. Se l'alunno della scuola media superiore sceglie una materia facoltativa, è in dovere di frequentarne le lezioni durante tutto l'anno scolastico.

(13) I piani e programmi delle materie obbligatorie, facoltative e dei contenuti e/o moduli interdisciplinari e/o intercurricolari, di cui al presente articolo, sono emanati dal ministro mediante decreto, mentre quelli delle materie facoltative dalla stessa scuola media superiore.

Articolo 27a

(1) La lingua straniera che s'inizia a studiare nella prima classe della scuola elementare è la prima lingua straniera fino alla conclusione dell'istruzione elementare.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

IV. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA SCUOLA

... (omissis) ...

Articolo 51

(1) La durata della giornata d'insegnamento si stabilisce con l'orario, tenendo conto che per gli alunni delle classi inferiori delle elementari non può superare le 4 ore quotidiane e per gli altri alunni della scuola elementare, le sei ore quotidiane.

(2) Per gli alunni della scuola media superiore il numero delle ore annuali non può superare le 1.120 ore, quello settimanale le 32 ore di lezione, eccezion fatta per i programmi la cui maggior parte è attuata sotto forma di esercizi e lezioni pratiche.

(3) L'alunno incluso nei programmi didattici nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, in via eccezionale rispetto ai commi 1 e 2 del presente articolo, può avere un carico d'ore quotidiano, settimanale e annuale maggiore, in conformità con lo Standard pedagogico nazionale.

(4) L'ora di lezione ha una durata di 45 minuti, se il piano e programma didattico non prevede diversamente.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

VI. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DELL'ALUNNO

Articolo 72

(1) Il rendimento scolastico degli alunni regolari è seguito e valutato durante l'insegnamento e gli alunni sono classificati in tutte le materie e nella condotta.

(2) I voti delle singole materie sono numerici, per la condotta il voto è descrittivo.

(3) I voti numerici che si assegnano agli alunni nelle singole materie sono: ottimo (5), molto buono (4), buono (3), sufficiente (2) e insufficiente (1) e l'alunno è promosso con tutti i voti, eccetto l'insufficiente (1).

(4) Gli alunni, che alla fine dell'anno scolastico riportano voti positivi, sono promossi alla classe superiore.



(5) I voti descrittivi di condotta sono: esemplare, buona e cattiva.

(6) Nelle scuole che svolgono programmi alternativi o internazionali, gli alunni si valutano in conformità con il programma realizzato.

(7) Nelle scuole che svolgono l'insegnamento sulla base del piano e programma della lingua e cultura degli appartenenti alle minoranze nazionali, in conformità alla Legge sull'educazione e l'istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, l'alunno è valutato a parte e il voto è riportato nella pagella di classe.

(8) I voti degli alunni con disabilità sono sia numerici sia descrittivi, secondo il programma in cui sono inclusi.

(9) Le modalità di monitoraggio e valutazione del rendimento degli alunni sono prescritte dal ministro.

... (omissis) ...

IX. FONDAZIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Articolo 90

(1) L'istituzione scolastica s'istituisce mediante atto di fondazione in conformità con le disposizioni della presente Legge e della Legge sulle istituzioni.

(2) I fondatori della scuola elementare possono essere:

- la Repubblica di Croazia,
- l'unità dell'autogoverno locale,
- l'unità dell'autogoverno territoriale (regionale),
- un'altra persona fisica o giuridica.

(3) I fondatori della scuola media e della casa dello studente possono essere:

- la Repubblica di Croazia,
- l'unità dell'autogoverno territoriale (regionale),
- un'altra persona fisica o giuridica.

(4) Prima della fondazione dell'istituzione scolastica, come pure prima di emanare la delibera sulla modifica dello status, il fondatore è in obbligo di richiedere preventivamente il parere positivo del Ministero sulla plausibilità della fondazione dell'istituzione scolastica, tenendo nella dovuta considerazione la fondatezza dei programmi, le esigenze di accessibilità, razionalità e altri indici rilevanti sulla giustificabilità di costituire l'istituzione scolastica.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Articolo 96

(1) La Repubblica di Croazia può trasferire il diritto di fondazione che possiede sull'istituzione scolastica all'unità dell'autogoverno territoriale (regionale), ossia dell'autogoverno locale.

(2) L'unità dell'autogoverno territoriale (regionale), ossia dell'autogoverno locale può trasferire con un contratto il diritto di fondazione a un'altra unità dell'autogoverno territoriale (regionale), ossia dell'autogoverno locale.

(3) Eccezionalmente, nel caso di un'istituzione scolastica in cui l'insegnamento è svolto in lingua e scrittura della minoranza nazionale e che è situata sul territorio di un'unità dell'autogoverno locale che ha stabilito l'uso ufficiale paritetico della lingua e scrittura della minoranza nazionale, l'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) è obbligata a trasferire il diritto di fondazione all'unità dell'autogoverno locale, su richiesta di trasferimento dei diritti di fondazione.

(4) L'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) ha l'obbligo di approvare la decisione sul trasferimento dei diritti di fondazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'unità dell'autogoverno locale.



... (omissis) ...

XI. INSTAURAZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Condizioni per l'instaurazione del rapporto di lavoro

Articolo 105

(1) Accanto alla condizione generale per l'instaurazione del rapporto di lavoro, in conformità con le prescrizioni generali sul lavoro, la persona che instaura il rapporto di lavoro in seno all'istituzione scolastica deve soddisfare anche le condizioni particolari previste.

(2) Sono condizioni particolari per instaurare il rapporto di lavoro in seno all'istituzione scolastica per le figure coinvolte nell'attività educativo-istruttiva con gli alunni, la conoscenza della lingua croata e della scrittura latina in misura adeguata a svolgere tale attività, il corrispondente tipo e livello d'istruzione a garanzia della preparazione professionale necessaria per svolgere l'attività educativo-istruttiva.

(3) Una condizione particolare per l'instaurazione del rapporto di lavoro nell'istituzione scolastica in cui l'insegnamento è svolto in lingua straniera per le persone coinvolte nell'attività educativo-istruttiva con gli alunni, è anche la conoscenza della lingua straniera in misura tale da permettere di svolgere l'insegnamento.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

XIII. GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

... (omissis) ...

Articolo 119

(1) Il comitato scolastico conta sette membri, dei quali uno è eletto e revocato dal consiglio dei lavoratori, e se questo non è stato costituito, è nominato e revocato dai lavoratori con voto diretto e segreto, secondo le norme previste dalla Legge sul lavoro per l'elezione del consiglio dei lavoratori che ha un solo membro, mentre gli altri sei membri sono nominati e revocati:

-dal consiglio degli insegnanti, quello didattico o degli educatori, due membri dalle file degli insegnanti, dei docenti e dei collaboratori professionali,

-dal consiglio dei genitori, un membro dalle file dei genitori che non sia anche lavoratore della scuola,

-dal fondatore, tre membri in modo autonomo.

(2) Per la nomina del comitato scolastico nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, si assicurerà una rappresentanza proporzionale di appartenenti alla minoranza nazionale, e cioè in quota proporzionale (in rapporto) degli alunni appartenenti alla minoranza nazionale nel numero complessivo degli alunni della scuola.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

XVII. FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 141

I mezzi per il finanziamento delle necessità pubbliche nella sfera dell'istruzione elementare e media superiore sono assicurati:

-dal bilancio statale,

-dai bilanci delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale),



- dai mezzi del fondatore quando questi è un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 90 della presente Legge,
- dai mezzi realizzati con l'espletamento di attività proprie e da quelli destinati a finalità specifiche,
- dai pagamenti dei genitori per servizi particolari e attività scolastiche,
- da donazioni e altre fonti, conformemente alla legge.

Articolo 142

(1) Nel bilancio statale si assicurano i mezzi per il finanziamento delle istituzioni scolastiche fondate dalla Repubblica di Croazia o dall'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), e precisamente per:

1. gli stipendi e le indennità con i contributi,
2. gli altri diritti materiali dei lavoratori derivanti dai contratti collettivi, come: aiuti, buonuscita, premi giubilari, indennità ferie, premio annuale per le festività natalizie e i doni per la festa di San Nicolò,
3. le spese per il completamento d'investimenti capitali nella costruzione, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici e per le attrezzature, per obblighi di completamento assunti dalla Repubblica di Croazia in data 1 luglio 2001 fino alla loro messa in funzione,
4. le spese per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli ambienti scolastici d'istituzioni per bambini con disabilità e istituzioni scolastiche nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali,
5. (abrogato),
6. le indennità di trasporto al lavoro e dal lavoro per i lavoratori delle scuole elementari,
7. l'abilitazione e il perfezionamento professionale,
8. i programmi nazionali approvati dal Parlamento croato,
- ... (omissis) ...

(3) Nel bilancio statale si assicurano anche i mezzi per il cofinanziamento:

1. di programmi d'attività con alunni dotati,
2. dell'istruzione degli alunni nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali,
3. dell'acquisto di laboratori e attrezzature didattiche e informatiche, inclusi particolari programmi e contenuti informatici,
4. della fornitura delle biblioteche scolastiche con le letture obbligatorie,
5. di programmi d'interesse comune per l'attività educativo-istruttiva (sistema informativo, riviste pedagogiche specializzate, testi specialistici, programmi di enti e associazioni professionali, anniversari e manifestazioni, programmi delle attività extradidattiche), come pure altri programmi in conformità alle decisioni del Parlamento croato e del Governo della Repubblica di Croazia,
6. di scuole fondate da altre persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 90 della presente Legge, in conformità con i criteri prescritti dal ministro e sulla base dei risultati della valutazione,
7. (abrogato).

Articolo 143

(1) Nel bilancio dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) si assicurano i mezzi finanziari per le scuole fondate dalla Repubblica di Croazia o dalle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), per i seguenti scopi:

1. trasporto degli alunni delle scuole elementari,
2. (abrogato),
3. indennità di trasporto al lavoro e dal lavoro per i lavoratori delle scuole medie superiori,
4. altri diritti materiali fissati nei contratti collettivi, oltre a quelli contemplati dall'articolo 142, comma 1, punto 2, della presente Legge,
5. uscite materiali e finanziarie delle scuole, incluse le spese per materiali, parti e servizi di manutenzione corrente e d'investimento,
6. spese per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli ambienti scolastici ed equipaggiamento delle istituzioni scolastiche conformemente agli standard e ai normativi prescritti dal ministro, e ai sensi degli standard pedagogici nazionali.



(2) In conformità con le risorse a disposizione del bilancio statale, il Governo della Repubblica di Croazia può approvare, per ogni anno scolastico, una decisione sul finanziamento, ossia cofinanziamento del trasporto per gli alunni della scuola media superiore.

(3) Ai fini dell'applicazione del comma 2 del presente articolo, il Governo della Repubblica di Croazia con la decisione determinerà i parametri e i criteri sulla base dei quali si realizzerà il diritto al finanziamento, ossia cofinanziamento del trasporto.

(4) Nel bilancio dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) si assicurano i mezzi finanziari di sostegno per il cofinanziamento del vitto e dell'alloggio per gli alunni nelle case dello studente.

(5) Nel bilancio dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) si possono assicurare anche i mezzi per il cofinanziamento:

1. dei programmi con gli alunni dotati,
2. dell'istruzione degli alunni nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali,
3. dell'equipaggiamento con laboratori e attrezzature didattiche e informatiche,
4. dell'attrezzatura delle scuole con programmi informatici,
5. dell'equipaggiamento delle biblioteche scolastiche con le letture obbligatorie,
6. di programmi d'interesse comune per l'attività della scuola (sistema informativo, riviste pedagogiche specializzate, testi specialistici, programmi di enti e associazioni professionali, anniversari e manifestazioni, programmi delle attività extradidattiche) e
7. delle scuole fondate da altra persona fisica o giuridica in conformità con i criteri fissati dall'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

... (omissis) ...

Articolo 144

Se la scuola è fondata da altra persona giuridica o fisica di cui all'articolo 90 della presente Legge, il fondatore è in dovere di assicurare i mezzi necessari per il finanziamento:

- degli stipendi e delle indennità con i corrispondenti contributi,
- delle altre uscite per i lavoratori della scuola,
- delle uscite materiali e finanziarie della scuola e degli altri mezzi necessari al funzionamento della scuola.

... (omissis) ...

